

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 lettera a), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i:

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

Conformemente alle normative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania (L.R. n. 8/96 modificata dalla L.R. n. 24/05) ed in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo (L.R. n. 11/96 modificata dalle LL.RR. n. 5/99 e n. 14/06), **è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, dal 1 giugno fino al 30 Settembre di ciascun anno.**

Dal 1 ottobre al 30 maggio dell'anno successivo la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio e forestale, quando la distanza dai boschi è superiore di mt 50 dai medesimi, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della lunghezza minima di metri 5. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Nei casi in cui si ricorra alla bruciatura è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La bruciatura è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno da ricci, dal fogliame, dalle felci mediante la loro raccolta, concentramento ed

abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. L'abbruciamento delle ristoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente. (articolo 6, commi 5 e 6 della L.R. 11/96 e ss.mm.ii. – Prescrizioni di massima e di polizia)

2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.